



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 48

Riunione del 6 febbraio 2019

Procedimento n. 39.18.19 promosso dall'atleta Rinaldi Sara

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente Relatore

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Sara Rinaldi nei confronti dell'A.D.S. Polisportiva Olginate per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. in data 20.12.2018

OSSERVA

Con ricorso datato 28/12/2018 e spedito in pari data, l'atleta Sara Rinaldi adiva questo Tribunale al fine di sentir dichiarare, previa revoca del provvedimento impugnato, lo scioglimento del vincolo in essere con la ADS Polisportiva Olginate.

In via preliminare, la ricorrente eccepiva il difetto assoluto di motivazione nella decisione della CTA e la violazione del diritto di difesa, in quanto l'atleta avrebbe vanamente richiesto, prima agli Organi federali e poi alla CTA, di prendere visione dell'originale del modulo di tesseramento al fine di verificarne l'autenticità; richiesta che sarebbe stata disattesa .

Nel merito, ribadiva le ragioni addotte dinanzi alla CTA che a suo dire avrebbero legittimato l'istanza di svincolo e che possono così riassumersi:

- Strumentalità della convocazione dell'atleta e dell'invito rivolto alla stessa di sottoporsi a visita medica;
- Nullità del vincolo per illecita costituzione dello stesso;



- Mancata consegna della documentazione richiesta in ordine al modulo di tesseramento;
- Titolarità in capo all'atleta ricorrente dei diritti sportivi;
- Impossibilità a proseguire un sano rapporto sportivo;
- Violazione di norme varie.

L'ADS Polisportiva Olginate faceva pervenire una memoria difensiva a firma dell'Avv. Claudia Balestreri con la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, non sussistendo le ragioni ex adverso dedotte per addivenire allo scioglimento del vincolo per giusta causa..

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 06/02/2019 ove comparivano per l'atleta l'Avv. Francesco Termini e per il sodalizio l'Avv. Claudia Balestreri, entrambi legittimati in virtù di valida procura.

A seguito di ampia discussione e rimasto senza esito l'invito rivolto dal Presidente del Tribunale Federale affinché le parti valutassero le concrete possibilità di una conciliazione, i predetti legali si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto evidenziato che il ricorso in gravame dell'atleta Sara Rinaldi non contiene eccezioni preliminari in senso stretto che richiedano un esame preventivo e pregiudiziale al merito. Il difetto di motivazione lamentato e la reiterata richiesta di acquisizione del modulo di tesseramento in originale attengono infatti al merito del gravame e devono essere pertanto trattate nel contesto di competenza.

Quanto alla natura non giurisdizionale della CTA ed ai dubbi palesati dal difensore circa la tipologia del procedimento in essere dinanzi a questo Tribunale (primo grado o appello?), le deduzioni della ricorrente risultano ultronee ai fini del decidere, atteso che la CTA è entrata nel merito della richiesta di svincolo ed altrettanto farà questo Tribunale, garantendosi in tal modo alla ricorrente un compiuto esame delle sue istanze.

Si evidenzia infatti che la Commissione a quo ha rilevato l'inammissibilità della domanda e la propria incompetenza a decidere solo con riferimento alla



procedura di “formazione del tesseramento” e non al merito della richiesta di svincolo, tant’è che nel merito è entrata e nel dispositivo della decisione impugnata ha disposto il rigetto del ricorso e non l’inammissibilità tout court del medesimo.

Nulla osta pertanto a che il Tribunale si pronunci sul merito del gravame e sulla sussistenza/insussistenza dei presupposti legittimanti l’accoglimento o meno della richiesta di scioglimento del vincolo.

Orbene, esaminati i documenti agli atti e lette le deduzioni delle parti, ritiene questo Tribunale che la decisione della CTA sia immune da vizi e che la stessa possa essere confermata anche in ordine alle statuizioni di merito.

In tale ottica risulta sì pregiudiziale l’esame dell’istanza della ricorrente, volta ad ottenere la produzione in originale del modulo di tesseramento onde consentirgliene l’esame ai fini del possibile disconoscimento della firma.

E non vi è dubbio che siffatta istanza non possa trovare accoglimento, vuoi per il carattere palesemente esplorativo della medesima, vuoi soprattutto per la sua sostanziale inconferenza ai fini del decidere.

E’ indubbio che l’art. 24 Regolamento Affiliazione e tesseramento preveda la sottoscrizione del modulo per il tesseramento e che la mancanza dello stesso costituisca grave illecito disciplinare a carico del Sodalizio, tant’è che la mancanza di tale modulistica, ove accertata, ne avrebbe legittimato il deferimento .

Tuttavia, come ripetutamente affermato da questo Tribunale, ai fini della sussistenza del tesseramento e del conseguente vincolo, deve essere valutato anche il comportamento tenuto dall’atleta.

Nelle numerose sentenze di primo e secondo grado degli organi giudicanti federali, è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza. Tale indirizzo è condiviso, affermato e ribadito anche in tale sede da questo organo giudicante.

In presenza di tali comportamenti univoci e concludenti, eventuali (nel caso di specie tale aggettivo è d’obbligo) irregolarità dell’atto costitutivo del vincolo, se da un lato – come detto – legittimerebbero l’avvio di un procedimento



disciplinare in danno del sodalizio vincolante, dall'altro non varrebbero a far venire meno la sussistenza e la validità del vincolo.

Nello specifico, deve ritenersi illogica ed improbabile la circostanza dedotta dalla ricorrente in ordine al momento in cui avrebbe appreso, peraltro in modo autonomo, di essere vincolata con il sodalizio resistente; tale notizia, a suo dire, andrebbe datata all'11.07.2018 e ricondotta ad una comunicazione orale di un funzionario dell'Ufficio Tesseramenti.

Tale dedotta circostanza è palesemente contraddetta dalle risultanze agli atti.

La ricorrente, infatti, ha prodotto una scrittura (datata 5 giugno 2017) dalla quale risulterebbe l'impegno del sodalizio a cedere, alla fine della stagione 2017/18, i diritti sportivi dell'atleta alla medesima; diritti sportivi che pertanto, alla data indicata, competevano al sodalizio resistente nella piena consapevolezza dell'atleta. Tale documento, non sottoscritto dal sodalizio, se da una parte non è idoneo a costituire un valido rapporto contrattuale, dall'altra testimonia sine ullo dubbio della conoscenza del vincolo in capo all'atleta fin dal giugno 2017.

Se infatti la ricorrente, a quella data, avesse realmente ritenuto di essere solo in prestito alla ADS Polisportiva Olginate, al fine di riacquisire i propri diritti sportivi avrebbe dovuto pretendere la firma del sodalizio vincolante (Volley Bergamo) e non di quello presso cui trovavasi in regime di mero prestito.

Nella medesima direzione vanno anche le trattative intercorse tra la ricorrente ed il sodalizio, al termine della stagione 2017/18, finalizzate a valutare le possibilità di un trasferimento in prestito ad altro sodalizio (Millennium Brescia); la messaggistica WhatsApp, acquisita agli atti del procedimento, non lascia dubbi in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente della sussistenza del vincolo e della necessità che il nulla osta a tale trasferimento dovesse essere rilasciato dalla ADS Polisportiva Olginate ("*...non nascondo che le tue condizioni di prestito mi stanno ostacolando, ma non mollo...*").

Così come univoche e concordanti appaiono essere anche le successive intese, dirette a regolamentare i rapporti anche economici tra le parti per la successiva stagione, una volta tramontata la possibilità del prestito

Tale "*coscienza*", pur nell'eventuale e non provata mancanza dell'atto formale, deve far intendere sussistente il tesseramento e dunque il conseguente vincolo.



Ad abundantiam, rileva il Tribunale che la ricorrente ha chiesto di poter prendere visione del modulo di tesseramento in originale, ma non ha mai dichiarato espressamente di non averlo sottoscritto, limitandosi a preannunciare l'eventuale disconoscimento della propria firma all'esito dell'esame dell'originale.

Ferme restando le assorbenti considerazioni che precedono in ordine alla consapevolezza in capo all'atleta della esistenza del vincolo, la richiesta di acquisizione dell'originale risulta chiaramente esplorativa.

In ogni caso, legittimamente la CTA non ha ritenuto di accogliere l'istanza in esame, attesa la sostanziale irrilevanza – ai fini del decidere – di acquisire ulteriore prova in merito all'esistenza di un vincolo di cui risultava già accertata la consapevolezza in capo alla parte istante. E per le stesse ragioni, anche questo Tribunale ritiene inammissibile l'istanza, siccome ultronea ed inconferente.

Venendo all'esame delle residue ragioni di merito addotte dall'atleta a sostegno della richiesta di svincolo (cfr ricorso pagg. 15 e segg), ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere disattese, siccome infondate in fatto ed in diritto.

La dedotta e presunta strumentalità della convocazione dell'atleta da parte del sodalizio è frutto di una libera interpretazione della ricorrente, non suffragata da alcun elemento a sostegno e sostanziandosi in un mero processo alle intenzioni, considerato che la convocazione, tanto per gli allenamenti, quanto per la visita medica, costituisce in re ipsa atto logico e per certi aspetti dovuto.

Ma quand'anche volessero ravvedersi in tale convocazioni finalità strategiche da parte del sodalizio, ciò non basterebbe a legittimare la richiesta di svincolo.

In ordine poi alla dedotta titolarità dei diritti sportivi in capo all'atleta, tale rivendicazione si fonderebbe sulla scrittura del 05.06.2017 che però, essendo sottoscritta dalla sola ricorrente, non può essere opposta alle ragioni della resistente. In assenza di validi patti contrari, il vincolo costituitosi all'inizio della stagione 2017/18 non può che protrarsi per le annualità successive fino allo scadere dei termini regolamentari e salva l'eventuale cessione dei diritti da parte del sodalizio che ne è titolare.

Quanto infine alla dedotta *"impossibilità di prosecuzione di un sano rapporto sportivo"*, ritiene questo Tribunale che la fattispecie in esame non integri in



alcun modo l'ipotesi prevista dall'art. 35 RAT legittimante lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Anche a voler prendere atto della situazione di conflittualità in essere tra le parti, l'equo contemperamento degli opposti interessi (dell'atleta a praticare lo sport della pallavolo e del sodalizio a valersi delle prestazioni sportive dell'atleta in virtù dell'esistenza del vincolo), entrambi meritevoli di tutela, non legittima in alcun modo la sussistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo.

Una volta risolta, nei termini di cui sopra, la problematica relativa alla sussistenza e consapevolezza del vincolo, risulta ampiamente condivisibile quanto motivato dalla CTA, circa la mancata acquisizione agli atti (e, rileva il Tribunale, la mancata allegazione da parte della ricorrente) di prova certa in ordine a comportamenti ascrivibili al sodalizio, tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione del rapporto.

La richiesta dell'atleta Sara Rinaldi non può dunque trovare accoglimento, con conseguente conferma della decisione assunta dalla CTA ed oggetto di impugnativa.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, la decisione della CTA, conforme all'orientamento seguito da questo Organo di Giustizia, risulta adeguatamente motivata, nel rispetto della competenza spettante alla Commissione a qua e nella oggettività dei motivi di rigetto.

PQM

Il Tribunale rigetta il ricorso e conferma la decisione della CTA.

Roma, 12 febbraio 2019

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 12 febbraio 2019